



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 175 del 12/12/2017

OGGETTO:

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE QUALI NON è AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre alle ore 19:00 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore		X
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il **Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con LR 10/77 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative dicompetenza regionale” la Regione Veneto ha delegato ai Comuni l'applicazione delle sanzioni per violazioni amministrative accertate nel loro territorio;
- con LR 33/195 “Norme per la tutela dell'ambiente”, art. 65-bis, la Regione Veneto ha delegato ai Comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di scarichi fognari la cui autorizzazione compete al Comune o al gestore del servizio di fognatura;

Richiamata la L 689/1981 “Modifiche al sistema penale” che all'art. 16 ammette il pagamento in misura ridotta prevedendo l'applicazione del seguente criterio: terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione dittale, pari al doppio del relativo importo;

Atteso che, in particolari discipline quali, ad esempio, la materia ambientale, le misure sanzionatorie possono anche non ammettere il pagamento in misura ridotta di cui alla L 689/1981 per cui il verbale di contestazione dell'organo di vigilanza dovrà limitarsi ad indicare le misure edittali previste dalle disposizioni sanzionatorie della norma violata;

Rilevato pertanto che, in tali fattispecie, il procedimento sanzionatorio perverrà alla sua conclusione con l'emanazione dell'ordinanza di archiviazione, se del caso, o di ingiunzione al pagamento della sanzione da parte del Comune quale autorità competente ad applicarla;

Ritenuto opportuno fornire degli indirizzi, in merito al criterio da adottare per quantificare la sanzione, ad uso degli uffici preposti all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione;

Ritenuto di indicare quale criterio generale quello suesposto del “terzo del massimo/doppio del minimo ” maggiorando del 10% l'importo risultante, ritenendo ciò sostanzialmente equo in linea generale;

Ritenuto altresì di lasciare comunque agli uffici la possibilità di valutare, caso per caso, se ricorrano circostanze che consentano di proporre alla Giunta di adottare altre modalità di quantificazione della sanzione;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/procedurale e contabile, resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del DLgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art.48 del Dlgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di indicare, quale criterio generale per l'applicazione di sanzioni amministrative, quello suesposto della “terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione dittale, pari al doppio del relativo importo” maggiorando del 10% l'importo risultante, ritenendo ciò sostanzialmente equo in linea generale;
2. la disposizione è rivolta agli uffici preposti all'emanazione di ordinanze per l'ingiunzione del pagamento di sanzioni amministrative nei casi in cui le disposizioni sanzionatorie

della specifica disciplina espressamente non ammettano il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L 689/1981.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 05/12/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
COZZI RENATO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 07/12/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone